



“FILARMONICA DI FIRENZE GIOACCHINO ROSSINI APS”

STATUTO

Titolo I

IDENTITA’

Articolo 1 - Denominazione, durata e sede

Ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n° 117 (in seguito indicato “Codice del Terzo settore”) e delle norme del Codice civile è costituita una associazione avente la seguente denominazione: *“Filarmonica di Firenze Gioacchino Rossini APS”*, da ora in avanti denominata “Associazione” la quale è la continuazione, ad ogni effetto, della “Filarmonica di Firenze Rossini” storica Banda musicale della città, fondata a Firenze nel 1867.

L’Associazione ha durata illimitata.

L’Associazione ha sede legale nel Comune di Firenze.

Articolo 2 - Finalità e attività

L’Associazione è apartitica, apolitica, acconfessionale. Fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull’attività di volontariato.

Scopo sociale dell’Associazione è promuovere la cultura e la pratica musicale in risposta ai bisogni sociali e formativi della collettività.

L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in favore di propri associati, di loro familiari o di terzi attraverso l’esercizio di una o più attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L’Associazione opera nei seguenti settori di attività di interesse generale di cui all’art. 5 comma 1 del Codice del terzo settore:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al citato articolo (lett. i);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett. l).

L’Associazione può svolgere, ex art. 6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

L’Associazione può, altresì, porre in essere iniziative di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti

di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 3 – Azioni

Per il migliore perseguimento delle finalità e delle attività di cui al precedente articolo 2, l'Associazione si propone di

- organizzare, gestire ed eseguire produzioni musicali (concerti bandistici, orchestrali, da camera, d'intrattenimento) e altre manifestazioni di cultura (conferenze, seminari, convegni, rassegne, concorsi) connesse all'ambito musicale;
- promuovere la formazione musicale di base, avanzata e permanente, tramite la scuola di musica e la regolare attività delle prove musicali;
- collaborare con istituzioni educative e altri enti al fine di favorire nelle giovani generazioni l'amore per la musica, il benessere, l'inclusione sociale;
- incentivare, sviluppare e gestire forme di collaborazione, di produzione e di ricerca con enti, istituzioni culturali ed operatori musicali;
- favorire il più ampio accesso alle occasioni culturali e formative;
- adoperarsi per la formazione di un nuovo pubblico per la musica d'arte;
- mantenere una presenza diffusa sul territorio e nei vari contesti sociali, coniugando attività culturale e interesse sociale.

L'Associazione, nel rispetto delle norme vigenti in materia, può compiere tutte le operazioni mobiliari e immobiliari, commerciali e finanziarie necessarie o utili per il raggiungimento dei propri scopi; potrà ricevere lasciti e/o donazioni per lo svolgimento dell'attività statutaria; potrà aderire ad organismi nazionali ed internazionali aventi finalità analoghe o affini alle proprie.

Titolo II ASSOCIATI

Articolo 4 – Ordinamento interno e principio di uguaglianza tra gli associati

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Le cariche associative sono elettive e gratuite.

Tutti gli associati maggiorenni possono candidarsi.

Articolo 5 - Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che ne condividono le finalità.

L'ammissione degli associati è deliberata dal Consiglio Direttivo, motivando la eventuale deliberazione di rigetto e seguendo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, su presentazione di domanda scritta del proponente che deve contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro degli associati.

Articolo 6 - Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare alle iniziative promosse dall'Associazione;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento ed i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Articolo 7 - Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per recesso, espulsione, esclusione e decesso.

Il recesso deve essere comunicato al Consiglio Direttivo in forma scritta.

Il Consiglio Direttivo:

- può decidere l'espulsione dell'associato che compia atti ritenuti non compatibili con gli scopi della Associazione;
- può escludere per morosità l'associato che non sia in regola con il versamento delle quote per almeno due anni;
- può escludere l'associato musicista che non partecipa attivamente all'attività musicale per due anni consecutivi.

La deliberazione di esclusione o di espulsione deve essere comunicata in forma scritta all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa e dovranno restituire tutto il materiale eventualmente avuto in consegna dall'Associazione.

La cessazione verrà annotata sul libro degli associati.

Titolo III ORGANI

Articolo 8 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo, in qualità di Organo di amministrazione;
- il Revisore Unico o l'Organo di controllo;
- il Collegio dei Probiviri.

Articolo 9 – Assemblea

L'Assemblea è il massimo organo deliberativo della Associazione.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati.

Ciascun associato ha diritto a un voto. Nessun associato potrà essere rappresentato da altri.

L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta agli associati almeno 10 giorni prima della data fissata, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, resa pubblica per affissione nella sede sociale e mediante qualsiasi mezzo, informatico e/o telematico ritenuto idoneo.

L'Assemblea è convocata di diritto una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea può essere inoltre convocata dal Consiglio Direttivo quando:

- lo deliberi il Consiglio Direttivo;
- ne faccia richiesta il Revisore Unico o l'Organo di controllo;
- ne faccia richiesta scritta almeno il 20% degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva gli eventuali regolamenti interni, compreso quello dei lavori assembleari;
- delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge.

L'Assemblea è valida in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà degli aventi diritto al voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Delibera a maggioranza dei voti.

L'Assemblea riguardante modifiche statutarie delibera in prima convocazione con il voto favorevole di almeno la metà degli aventi diritto al voto e in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Articolo 10 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, in qualità di Organo di amministrazione dell'Associazione, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per causa grave, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- programmare l'attività dell'Associazione rispettandone le finalità;
- predisporre il Bilancio di esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- deliberare circa gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;

- convocare le assemblee;
- deliberare eventuali incarichi tra gli associati;
- redigere i regolamenti dell'Associazione;
- nominare il Direttore Artistico dell'Associazione;
- deliberare sugli eventuali rimborsi spese agli associati.

Il Consiglio Direttivo può essere composto da 5 a 7 membri nominati dall'Assemblea per la durata di 4 anni e rieleggibili. A questi si aggiunge un membro designato dal Comune di Firenze.

Nel caso in cui nel suddetto termine venga a cessare dalla carica uno dei membri, il Consiglio Direttivo può procedere per cooptazione alla nomina di un nuovo Consigliere sottoponendo la nomina alla ratifica dei soci alla prima Assemblea.

I membri del Consiglio Direttivo nominati per cooptazione restano in carica fino alla scadenza del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno il Presidente.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o da un membro nominato a maggioranza dei presenti.

La mancata partecipazione senza giustificato motivo ad almeno tre adunanze di Consiglio Direttivo comporta la automatica decadenza del Consigliere stesso.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano al Consigliere designato dal Comune di Firenze.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente in tutti i casi in cui lo ritenga necessario, ed ogni volta che lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti mediante comunicazione scritta, partecipata ai membri anche per via elettronica, di norma 10 (dieci) giorni prima della riunione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 11 - Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione – nei rapporti interni e in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione verso l'esterno. Cura l'applicazione dello Statuto.

Nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza, il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea.

Il Presidente nomina tra i membri del Consiglio Direttivo un Vice Presidente ed uno o più Segretari che lo assistono nella gestione dell'Associazione.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Articolo 12 – Revisore Unico o Organo di controllo

Il Revisore unico è nominato dall'Assemblea e dura in carica quattro anni.

Il Revisore vigila sulla gestione economica e patrimoniale della Associazione, sull'osservanza delle norme statuarie e sul rispetto della normativa vigente.

Al superamento dei parametri previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo settore, il Revisore Unico è sostituito dall'Organo di controllo costituito e disciplinato ai sensi del medesimo art. 30.

Articolo 13 - Collegio dei probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dall'Assemblea, dura in carica quattro anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Al suo insediamento elegge il Presidente.

Il Collegio dei Probiviri è l'organo di garanzia statutaria ed ha i seguenti compiti:

- giudicare i ricorsi presentati dagli associati avverso le decisioni disciplinari del Consiglio Direttivo;
- comporre amichevolmente tutte le controversie che dovessero sorgere tra gli associati e l'Associazione o tra organi dell'Associazione.

Titolo IV PATRIMONIO E NORME GENERALI

Articolo 14 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 15 - Divieto di distribuzione degli utili

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 16 - Risorse economiche

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del terzo settore.

Articolo 17 - Bilancio di esercizio

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall'Assemblea e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Articolo 18 – Libri e registri

L'Associazione deve tenere i seguenti libri e registri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, del Revisore Unico o dell'Organo di controllo, del Collegio dei probiviri tenuti a cura degli stessi organi.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi

Articolo 19 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale secondo quanto disposto dall'Assemblea che delibera lo scioglimento.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Articolo 20 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Approvato dagli associati durante l'Assemblea del 9 maggio 2021

IL PRESIDENTE Donata Meneghello



IL SEGRETARIO Tazio Borgognoni





**FILARMONICA DI FIRENZE
GIOACCHINO ROSSINI APS**

CF 80101350488

Via di Villamagna 41

50126 Firenze

Tel 055 6533084

www.filarmonicarossini.it

presidenza@filarmonicarossini.it

OGGETTO: Comunicazione estremi di registrazione atto

In merito alla richiesta di registrazione in procedura di emergenza del seguente atto:

Tipologia Atto	
ASSOCIAZIONE	80101350488

si comunicano gli estremi di registrazione

Data registrazione	Serie	
24/05/2021	3	3292

Si ricorda che al termine del periodo di emergenza, gli originali dell'atto dovranno essere consegnati in Ufficio, nei tempi e nei modi che saranno successivamente comunicati.

Nell'occasione si porgono cordiali saluti